CAMERA DEI DEPUTATI N. 1825

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

PINTO, COSTA, PITTELLA, ROCCAMONTE, GIUDICE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 ottobre 1977 (*Stampato n. 442*)

—

Ordinamento della professione di psicologo

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 2 novembre 1977

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Ammissione all'esercizio della professione di psicologo*).

Può esercitare la professione di psicologo chi, ammesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo, abbia conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione e sia iscritto nell'apposito albo.

ART. 2.

(*Esame di Stato*).

L'esame di Stato di cui al precedente articolo si svolgerà secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e sarà disciplinato da apposito decreto ministeriale.

ART. 3.

(*Titolo per l'ammissione all'esame di Stato*).

Il titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato è la laurea in psicologia.

ART. 4.

(*Esercizio della professione di psicologo*).

L'esercizio della professione di psicologo comprende: lo studio, l'approntamento e l'impiego di metodi, tecniche e strumenti psicologici conoscitivi e di intervento individuale e collettivo, ai fini: dell'orientamento scolastico e professionale, della psicoprofilassi, della psicodiagnostica, di attività di sostegno e rieducazione psicologica, dell'inserimento sociale degli handicappati, della consultazione psicologica su problemi familiari, della comunicazione, organizzazione e sviluppo sociale, nonché l'insieme di tutti i servizi all'individuo e alla collettività e agli organismi sociali relativi all'ambito di applicazione della psicologia.

ART. 5.

(*Segreto professionale*).

Il professionista iscritto all'albo è soggetto alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

ART. 6.

(*Condizioni per l'iscrizione all'albo*).

Per essere iscritti all'albo è necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità;

b) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dalla professione;

c) essere in possesso della abilitazione all'esercizio della professione;

d) avere la residenza in Italia o per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali che operano fuori del territorio dello Stato.

ART. 7.

(*Modalità di iscrizione nell'albo*).

Per l'iscrizione nell'albo l'interessato inoltra domanda in carta da bollo al consiglio dell'ordine, allegando il documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera *c*) dell'articolo 6, la ricevuta del versamento della tassa di iscrizione, della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali, nonché l'eventuale documentazione di cui all'articolo precedente.

Per l'accertamento della data e del luogo di nascita, nonché dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 6, il consiglio dell'ordine provvede d'ufficio, a norma degli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I pubblici impiegati comprovano i requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 6 mediante certificazione dell'amministrazione da cui dipendono, attestante la loro qualifica. Essi debbono altresì provare se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

Ove tale esercizio sia precluso, accanto al loro nominativo, sull'albo viene annotato che non esercita, con indicazione del motivo.

ART. 8.

(*Iscrizione*).

Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione; la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata.

ART. 9.

(*Anzianità di iscrizione nell'albo*).

L'anzianità d'iscrizione è determinata dalla data della relativa deliberazione.

L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine cronologico della deliberazione.

L'albo reca un indice alfabetico che riporta il numero d'ordine di iscrizione.

ART. 10.

(*Cancellazione dall'albo*).

Il consiglio dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo:

1) nei casi di rinuncia dell'iscritto;

2) nei casi di incompatibilità;

3) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *d*) dell'articolo 6 salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

Il consiglio dell'ordine pronuncia la cancellazione dopo aver sentito l'interessato, tranne che nel caso di irreperibilità o in quello previsto dal numero 1) del comma precedente.

ART. 11.

(*Trasmissione dell'albo*).

L'albo è trasmesso in copia, a cura del consiglio dell'ordine, al Ministero di grazia e giustizia, ai presidenti ed ai procuratori generali delle corti di appello e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

ART. 12.

(*Ordine nazionale degli psicologi*).

Gli iscritti all'albo costituiscono l'Ordine nazionale degli psicologi.

ART. 13.

(*Consiglio dell'ordine*).

Il consiglio dell'ordine ha sede in Roma ed è composto di nove membri, eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli articoli seguenti. Esso dura in carica tre anni dalla data di insediamento. Ciascuno dei membri non è eleggibile per più di due volte consecutive.

Il consiglio dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni, oltre a quelle demandategli da altre norme:

a) elegge, nel suo seno, il presidente del consiglio dell'ordine;

b) propone e tiene aggiornato un codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, che viene approvato per *referendum* dagli stessi;

c) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

d) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni;

e) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

f) presi gli opportuni contatti con enti pubblici addetti alla formazione specifica, si pronuncia sulla adeguatezza scientifico-professionale di istituzioni non pubbliche di formazione professionale;

g) adotta provvedimenti disciplinari;

h) provvede, se richiesto, ad esprimere pareri circa la liquidazione degli onorari;

i) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

l) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro di grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo, nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

ART. 14.

(*Attribuzioni del presidente del consiglio dell'ordine*).

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme.

Egli, inoltre, rilascia i certificati e le attestazioni relative agli iscritti.

ART. 15.

(*Riunioni del consiglio dell'ordine*).

Il consiglio dell'ordine è convocato dal presidente ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi membri, o almeno da un terzo degli iscritti all'albo; comunque almeno una volta ogni sei mesi. Il verbale della riunione non ha carattere riservato, è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente ed è sottoscritto da entrambi.

ART. 16.

(*Comunicazioni delle decisioni del consiglio dell'ordine*).

Le decisioni del consiglio dell'ordine sulle domande di iscrizione e in materia di cancellazione dall'albo sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, la comunicazione avviene mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di ultima residenza dell'interessato.

ART. 17.

(*Scioglimento del consiglio dell'ordine*).

Il consiglio dell'ordine, se non è in grado di funzionare, se chiamato all'osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre viene sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli appartenenti all'ordine o di almeno cinque dei nove componenti il consiglio.

In caso di scioglimento del consiglio dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio.

Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18.

(*Ricorsi avverso le deliberazioni del consiglio dell'ordine ed in materia elettorale*).

Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, quelle in materia disciplinare e di eleggibilità, nonché i risultati elettorali, possono essere impugnate dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribu-

nale di Roma, con ricorso alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma.

ART. 19.

(*Termini del ricorso*).

I ricorsi previsti dall'articolo precedente sono proposti entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto sospensivo.

ART. 20.

(*Decisioni sulle impugnazioni delle deliberazioni del consiglio dell'ordine*).

La sezione specializzata presso il tribunale di Roma è costituita dal collegio, integrato da due psicologi, iscritti all'albo, eletti per ogni triennio dall'assemblea dell'ordine.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

L'appello avverso la sentenza del tribunale è deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la corte d'appello di Roma il cui collegio è integrato da quattro psicologi nominati a norma del secondo comma.

ART. 21.

(*Elezione del consiglio dell'ordine*).

L'elezione del Consiglio dell'ordine si effettua nei trenta giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica e la data è fissata dal presidente del consiglio uscente.

Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio istituito nella sede del consiglio dell'ordine.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti per posta raccomandata o consegnato a mano con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima.

L'avviso di convocazione, che è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, contiene l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di inizio e chiusura in prima e seconda convocazione.

La seconda convocazione è fissata a non meno di cinque giorni dalla prima.

L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

L'elettore, ritirata la scheda, la compila in segreto e la riconsegna chiusa al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

È ammessa la votazione mediante lettera. L'elettore chiede alla segreteria del consiglio dell'ordine la scheda all'uopo timbrata, e la fa pervenire prima della chiusura delle votazioni al presidente del seggio in busta sigillata sulla quale sono apposte la firma del votante, autenticata dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione; il presidente del seggio, verificata e fatta constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di essa della firma di uno scrutatore, la depone nell'urna.

La votazione si svolge pubblicamente e senza interruzione. Viene chiusa, in prima convocazione, qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi diritto.

In caso contrario, sigillate le schede in busta, il presidente rinvia alla seconda convocazione. In tal caso la votazione è valida qualora abbia votato almeno un quinto degli aventi diritto.

ART. 22.

(*Elenco degli elettori — Seggio elettorale*).

Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del consiglio dell'ordine dispone la compilazione di un elenco degli iscritti nell'albo.

L'elenco contiene per ciascun elettore: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonché, per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione. Il seggio, a cura del presidente del consiglio dell'ordine, è istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

ART. 23.

(*Composizione del seggio elettorale*).

Il presidente del consiglio dell'ordine, il commissario, o, per la prima elezione, l'iscritto più anziano presente, prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli elettori presenti: il presidente del seggio, il vice presidente e due scrutatori.

Il segretario del consiglio dell'ordine esercita le funzioni di segretario del seggio; in caso di impedimento è sostituito da un consigliere scelto dal presidente del consiglio dell'ordine.

Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

ART. 24.

(*Votazione*).

Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, con il timbro dell'Ordine degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto.

Qualora le elezioni dei componenti del consiglio dell'ordine e dei membri che debbono integrare le sezioni specializzate costituite presso il tribunale e la corte d'appello di Roma, si svolgano contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

L'elettore non può votare per un numero di candidati superiore alla metà di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.

La carica di membro del consiglio dell'ordine e la funzione di membro delle sezioni specializzate costituite presso il tribunale e la corte d'appello di Roma di cui all'articolo 20 sono tra loro incompatibili.

In caso di contemporaneità delle stesse, l'interessato esercita il diritto di opzione.

ART. 25.

(*Comunicazioni dell'esito delle elezioni*).

Il presidente del seggio comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'ordine i nominati degli eletti e prov-

vede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del consiglio dell'ordine.

I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

ART. 26.

(*Adunanza del consiglio dell'ordine — Cariche*).

Il Ministro di grazia e giustizia, entro venti giorni dalla proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti eletti del consiglio dell'ordine e li convoca per l'insediamento.

La riunione è presieduta dal consigliere più anziano per età e procede all'elezione di un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

Per la convalida delle adunanze del consiglio dell'ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Se il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per età.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

In caso di parità dei voti prevale, in materia disciplinare, l'opinione più favorevole all'incolpato e, negli altri casi, il voto del presidente.

I componenti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella graduatoria, che, per minor numero di voti ricevuti, seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si procede a nuove elezioni.

La stessa procedura viene seguita per i membri che integrano il collegio giudicante delle sezioni specializzate costituite presso il tribunale e la corte d'appello di Roma.

ART. 27.

(*Anullamento della elezione dei membri del consiglio dell'ordine — Sostituzione — Rinnovo della elezione*).

La sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma di cui all'articolo 20, ove accolga un ricorso proposto contro la

elezione di singoli componenti del consiglio dell'ordine, invita detto consiglio a provvedere alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine di graduatoria di cui all'articolo 25, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine gli eletti.

ART. 28.

(*Rinnovo delle elezioni del consiglio dell'ordine*).

La sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma di cui all'articolo 20, ove accolga un ricorso che investe l'elezione di tutto il consiglio dell'ordine, provvede a darne immediata comunicazione al consiglio stesso e al Ministro di grazia e giustizia. Il Ministro di grazia e giustizia nomina un commissario straordinario e trasmette copia del relativo decreto al consiglio dell'ordine ed al commissario stesso.

Il commissario straordinario provvede ai sensi dell'articolo 21 alla convocazione degli elettori per la rinnovazione del consiglio con le modalità previste dalla presente legge, in quanto applicabili.

ART. 29.

(*Sanzioni disciplinari*).

All'iscritto nell'albo che si renda colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque si comporti in modo non conforme alla dignità o al decoro professionale, può essere inflitta, a seconda della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

1) avvertimento;

2) censura;

3) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non superiore ad un anno;

4) radiazione.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, importa la sospensione dall'esercizio professionale la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è recovata con provvedimento del presidente del consiglio del-

l'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme dovute.

La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto:

a) nel caso di cui al precedente comma, quando ha ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;

b) negli altri casi, quando sono decorsi due anni dalla cancellazione.

Nel caso in cui la domanda non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo 18 della presente legge.

ART. 30.

(*Procedimento disciplinare*).

Il Consiglio dell'ordine inizia il procedimento disciplinare d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza la notifica all'incolpato dell'accusa mossagli, con l'invito a presentarsi in un termine che non può essere inferiore a trenta giorni, innanzi al Consiglio dell'ordine per essere sentito nelle sue discolpe.

Le deliberazioni sono notificate entro venti giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

In caso di irreperibilità, le comunicazioni di cui ai due commi precedenti, avvengono mediante affissione del provvedimento per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'ordine e all'albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 31.

(*Tariffe professionali*).

La tariffa professionale degli onorari massimi e minimi e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese agli psicologi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del Consiglio dell'ordine.

ART. 32.

(*Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia*).

Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi.

NORME TRANSITORIE

ART. 33.

(*Iscrizione all'albo*).

Fino a quando non saranno emanate disposizioni sull'esame di Stato, l'iscrizione all'albo è consentita ai laureati in psicologia.

Parimenti l'iscrizione può essere concessa, su domanda:

a) ai laureati in medicina e chirurgia specializzati in psichiatria;

b) ai possessori di un diploma di specializzazione universitaria in psicologia o in uno dei suoi rami, conseguito dopo un corso di specializzazione o di perfezionamento triennale;

c) ai laureati in discipline diverse dalla psicologia, che documentino di aver esercitato con continuità attività che forma oggetto della professione di psicologo, presso enti o istituzioni pubbliche, per almeno cinque anni dopo la laurea.